



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10751 del 2014, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

***contro***

Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Braga di Teramo, Federico Paci, Alessandro Ferrari, Antonio Castagna, Romeo Petracchia, Giovanni Durante, Alessandro Cappella, Maristella Valeri, Alessandra Colangelo, Iatlo Luciani, Linda Piovano, Clara Campi, Sergio Piccone, Erika Vicari, Tiziana Savini, Paolo Giuseppe Oreglia, Piero Di Egidio, Alessandro Baccini, Tiziana Cosentino, Luisa Arpa, Sofia Cavarocchi, Antonio Croce, Gianni Curioso, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Leotta, presso il quale sono elettivamente domiciliati eletto in Roma, Via della Giuliana, 35;

***per la riforma***

dell' ordinanza collegiale del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III **n.** 11772/2014, resa tra le parti, concernente ottemperanza alla sentenza **n.** 733/2014 sezione III del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza;  
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Braga di Teramo e di Federico Paci, Alessandro Ferrari, Antonio Castagna, Romeo Petracchia, Giovanni Durante, Alessandro Cappella, Maristella Valer, Alessandra Colangelo, Iatlo Luciani, Linda Piovano, Clara Campi, Sergio Piccone, Erika Vicari, Tiziana Savini, Paolo Giuseppe Oreglia, Piero Di Egidio, Alessandro Baccini, Tiziana Cosentino, Luisa Arpa, Sofia Cavarocchi, Antonio Croce e Gianni Curioso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2015 il consigliere Maurizio Meschino e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Stigliano Messuti e l'avvocato Leotta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. In data 24 marzo 2005 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (in seguito "Ministero"), la Regione Abruzzo, il Comune di Teramo, la Provincia di Teramo, il Comune di Giulianova e l'Istituto musicale pareggiato "Gaetano Braga" (in seguito "Istituto") hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa recante l'impegno del Ministero alla statizzazione dell' Istituto.

In data 27 marzo 2013 l'Istituto e un gruppo di suoi docenti hanno diffidato il Ministero a definire la procedura di statizzazione.

Il Ministero rispondeva con la nota **n.** 3290 del 5 aprile 2013, in cui si dichiarava di dover rinviare la richiesta statizzazione essendo possibile definire la procedura soltanto a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, della legge **n.** 508 del 1999 (*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*).

La nota veniva impugnata dagli istanti con il ricorso n. 5655 del 2013 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

Il Tribunale adito decideva con la sentenza n. 733 del 2014, passata in giudicato, dichiarando l'obbligo del Ministero e delle altre Amministrazioni intimato, per quanto di rispettiva competenza, di *“provvedere sulla domanda in epigrafe”*, diretta alla statizzazione dell'Istituto, *“entro il termine di 30 giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa delle sentenza medesima.”*, con la nomina contestuale quale commissario *ad acta*, in caso di persistente inadempimento, della dott.ssa Maria Grazia Cappugi, Presidente di Sezione onorario del Consiglio di Stato *“affinché, anche tramite di un funzionario all'uopo delegato, provveda, su istanza di parte, in funzione sostitutiva agli adempimenti di cui in motivazione nei 60 giorni successivi al termine assegnato all'Amministrazione.”*

2. L'Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Braga di Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore, i signori Paci Federico, Ferrari Alessandro, Castagna Antonio, Petraccia Romeo, Durante Giovanni, Cappella Alessandro, Valeri Maristella, Colangelo Alessandra, Luciani Italo, Piovano Linda, Campi Clara, Piccone Sergio, Vicari Erika, Savini Tiziana, Oreglia Paolo Giuseppe, Di Egidio Piero, Baccini Alessandro, Cosentino Tiziana, Arpa Luisa, Cavarocchi Sofia, Croce Antonio e Curioso Gianni (in seguito "ricorrenti"), hanno quindi proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ricorso per l'ottemperanza alla citata sentenza n. 733 del 2014.

3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza), con l'ordinanza n. 11772 del 2014:

- richiamata l'istanza di proroga dell'incarico formulata dal commissario *ad acta*, con la richiesta al Tribunale di voler puntualizzare le azioni concretamente realizzabili per l'esecuzione della sentenza;
- ritenuto l'obbligo del Ministero di procedere ai fini dell'emanazione del Regolamento attuativo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988,

previsto dall'art. 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, **n.** 508, necessario per la successiva adozione del decreto ministeriale di statizzazione dell'Istituto;

- ha disposto che il Ministero provveda *“senza dilazione alla presentazione dello schema di regolamento di cui all'art. 2, comma 7, L. 21.12.99, **n.** 508 (limitatamente agli articoli inerenti la statizzazione) da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, di ciò informando il Commissario “ad acta”;*” che, *“in caso di persistente inerzia nei gg. 20 decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, potrà provvedere al suddetto incumbente direttamente il Commissario “ad acta”, al quale il Ministero dovrà fornire ogni documento, informazione e chiarimento utili allo scopo, che sarà richiesto dal Commissario (a cominciare dal suddetto schema di regolamento); il Commissario potrà comunque assumere ogni ulteriore iniziativa e/o atto e/o provvedimento di pertinenza ministeriale utile allo scopo della statizzazione dell'Istituto “Braga” di Teramo.”*

Ha anche disposto la proroga fino al 31 dicembre 2015 dell'incarico conferito al commissario *ad acta*.

4. Con l'appello in epigrafe è chiesto l'annullamento della citata ordinanza **n.** 11772 del 2014.

5. Alla camera di consiglio del 2 aprile 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

1. Nella memoria di costituzione degli appellati depositata in giudizio il 26 marzo 2015 si eccepisce l'improcedibilità o inammissibilità o irricevibilità dell'appello anzitutto poiché, nelle more del giudizio, è intervenuto il decreto del commissario *ad acta* con cui l'Istituto è stato statizzato.

Copia del decreto del commissario *ad acta*, adottato in data 24 febbraio 2015, è depositata in allegato alla memoria stessa.

2. Il Collegio:

-preso atto che il commissario *ad acta*, con decreto in data 24 febbraio 2015, ha provveduto alla statizzazione dell'Istituto;

-dichiara di conseguenza l'improcedibilità dell'appello in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa tra le parti le spese del presente grado giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara l'appello in epigrafe, **n.** 10751 del 2014, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse come da motivazione

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2015, con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Meschino, Presidente FF, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)